



Spett.le

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale**

PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Spett.le

***nel caso di progetti di cui agli Allegati A2 e B2 della LR
4/2018 scegliere ARPAE territorialmente competente***

ARPAE SAC di Parma

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi del Capo II della L.R. 4/2018 relativa al progetto ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DI IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE E DI RECUPERO (R13 - R4) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI presentato da AUTODEMOLIZIONE DANTE S.R.L. localizzato in STRADELLO PERIZZI N. 11/A - frazione SAN PANCRAZIO PARMENSE, nel Comune di PARMA, Provincia di PARMA.

Dichiarazione inerente la verifica di criteri e soglie definiti dal Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, n. 52.

Il sottoscritto **LO CONTE DANTE** nato il **08/10/1950** in Comune di **ARIANO IRPINO**, Provincia di **AVELLINO (AV)**, e residente in Provincia di **PARMA (PR)**, Comune di **PARMA**, frazione **SAN PANCRAZIO PARMENSE**, **STRADELLO PERIZZI N. 13**, C.a.p. **43126**, in qualità di **AMMINISTRATORE UNICO e LEGALE RAPPRESENTANTE** dell'Impresa **AUTODEMOLIZIONE DANTE S.R.L.** avente sede legale e unità locale in Provincia di **PARMA (PR)**, Comune di **PARMA**, frazione **SAN PANCRAZIO PARMENSE**, **STRADELLO PERIZZI N. 11/A**, C.a.p. **43126**, Codice Fiscale / Partita I.V.A.: **02877910345**, Telefono/Fax: **0521 671771**, PEC: autodemolizionedante@pec.it, e-mail: amministrazione@autodemolizionedante.it,

D I C H I A R A

relativamente alla domanda di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi della L.R. 04/2018, per il progetto denominato:

ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DI IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE E DI RECUPERO (R13 - R4) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

che il progetto ricade nella tipologia progettuale di cui agli allegati B.2 della L.R. 4/2018 e nel dettaglio nella categoria B.2.60) "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)", per la modifica di un impianto ricadente nella categoria B.2.53) "Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro")

e di seguito viene riportata l'analisi effettuata in termini di verifica di criteri e soglie definiti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, n. 52 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome", previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

La Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 21 settembre 2018, n. 15158 avente come oggetto: "Approvazione degli Indirizzi per l'applicazione delle Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Ministero dell'Ambiente", e gli indirizzi applicativi contenuti nell'Allegato 1 alla medesima, e la successiva Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 25 ottobre 2018, n. 17169 avente come oggetto: "Rettifica per mero errore materiale della propria Determinazione n. 15158/2018 avente ad oggetto "Approvazione degli Indirizzi per l'applicazione delle Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Ministero dell'Ambiente", relativamente alle "Zone a forte intensità demografica", forniscono le indicazioni per una corretta applicazione di tali linee guida nel territorio regionale.

In base a quanto stabilito all'Art. 5 della L.R. n. 4/2018, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3 e loro modifiche la cui realizzazione possa produrre impatti significativi e negativi.

Per tali progetti la verifica di assoggettabilità è effettuata applicando criteri e soglie definiti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, n. 52, fermo restando quanto previsto nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Le linee guida del D.M. 30 marzo 2015, n. 52 integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabiliti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, e recepiti negli allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n.4/2018, individuando ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

L'applicazione di tali ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate negli allegati B.1, B.2 e B.3, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

In particolare, qualora sussista almeno una delle condizioni, di seguito descritte, derivanti dall'applicazione dei criteri dell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti nelle linee guida, le soglie dimensionali, ove previste negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla L.R. n.4/2018, sono ridotte del 50%.

La sussistenza di più criteri comporta comunque la riduzione del 50% delle soglie fissate negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla L.R. n.4/2018.

Ai fini dell'applicazione di questi indirizzi per "opere o progetti di nuova realizzazione", si intendono anche modifiche o estensioni di nuova realizzazione di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3.

I criteri specifici da applicare per l'individuazione dei progetti da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, fatte salve le soglie già stabilite negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n.4/2018, sono di seguito riportati.

1. Caratteristiche dei progetti

a. Cumulo con altri progetti

La valutazione di un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti esistenti, della medesima categoria, localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale consente di evitare:

- *una frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA attraverso una riduzione "ad hoc" delle caratteristiche progettuali al di sotto delle soglie stabilite negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n.4/2018;*
- *una valutazione dei potenziali impatti limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.*

Il criterio del "cumulo con altri progetti" deve essere considerato per i progetti di opere o interventi di nuova realizzazione, in relazione ad altri progetti esistenti, per i quali sussista l'insieme delle condizioni seguenti:

a) che siano appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla L.R. n.4/2018;

b) che ricadano in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

c) per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato B.1, B.2 e B.3 alla L.R. n.4/2018, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato B.1, B.2 e B.3 alla L.R. n.4/2018 per la specifica categoria progettuale.

Per la determinazione del criterio di cumulo con altri progetti, si definisce come "ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali":

- una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m dall'asse del tracciato)

- una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

La sussistenza dell'insieme delle condizioni sopra elencate comporta, per il progetto di nuova realizzazione, una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla L.R. n.4/2018.

Sono esclusi dall'applicazione del criterio del "cumulo con altri progetti":

- *i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi;*

- *i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al Capo II della L.R. n. 4/2018 è integrata nella procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della medesima legge.*

La VAS risulta essere il contesto procedurale più adeguato a una completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.

Le caratteristiche del progetto in esame non prevedono l'applicazione del criterio del "cumulo con altri progetti".

b. Rischio di incidenti, per quanto riguarda in particolare le sostanze o le tecnologie utilizzate

Qualora per i processi produttivi (materie prime, prodotti, sottoprodotti, prodotti intermedi, residui, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente) siano utilizzate sostanze e/o preparati pericolosi elencati nell'allegato I al decreto legislativo n. 105/2015 in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1, lo stabilimento di soglia superiore è soggetto agli obblighi previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 105/2015.

Considerata la significatività dei potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dai rischi di incidenti, per i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n. 4/2018, inerenti stabilimenti di soglia superiore, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 105/2015 è prevista una riduzione del 50% delle soglie.

Le caratteristiche del progetto in esame non prevedono l'applicazione dei contenuti del D.Lgs. 105/2015 in merito al rischio di incidenti, in particolare per quanto riguarda sostanze e tecnologie utilizzate nel processo produttivo.

2. Localizzazione dei progetti

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate negli Allegati B.1, B.2 e B3 della L.R. n. 4/2018 sono ridotte del 50%.

Le indicazioni per una corretta e omogenea individuazione di ciascuna tipologia di area sensibile indicata nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015, n. 52 sono riportate di seguito.

a) Zone umide

Per zone umide sono da intendersi le zone individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e con D.P.R. 11 febbraio 1971 n. 184 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

Alla data di emanazione della Circolare in oggetto, le 10 zone Ramsar individuate in Regione Emilia-Romagna sono:

- 1) Salina di Cervia in comune di Cervia (RA) attualmente tutelata come Riserva statale inclusa nel Parco Delta del Po - Stazione Pineta di Classe- Salina di Cervia;*
- 2) Ortazzo e Ortazzino in comune di Ravenna inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di Classe- Salina di Cervia;*
- 3) Pialassa della Baiona e Riseiga in comune di Ravenna inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna;*
- 4) Punte Alberete in comune di Ravenna inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna;*
- 5) Valle Santa in comune di Argenta (FE) inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Campotto di Argenta;*
- 6) Valle Campotto e Bassarone in comune di Argenta (FE) inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Campotto di Argenta;*
- 7) Valli residue del comprensorio di Comacchio (FE) inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Centro storico di Comacchio;*
- 8) Sacca di Bellocchio inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Valli di Comacchio e attualmente tutelata come Riserva statale;*
- 9) Valle Bertuzzi a Comacchio (FE) inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Centro storico di Comacchio;*
- 10) Valle di Gorino inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Volano-Mesola-Goro.*

Ambito di applicazione: tutti i progetti di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3

Riferimento: Convenzione RAMSAR

(<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordimultilaterali/convenzione-di-ramsar-sulle-zone-umide>)

Fonte: sito web Regione Emilia-Romagna Aree RAMSAR:

<http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-natura2000/aree-protette/altre-aree-protette/aree-ramsar>

Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(www.pcn.minambiente.it)

L'area in esame non è ubicata in un contesto di zone umide.

b) Zone costiere

Per zone costiere sono da intendersi le aree localizzate all'interno della fascia di profondità di 300 m a partire dalla linea di battaglia del mare Adriatico, ai sensi della lettera a) dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137).

Ambito di applicazione: tutti i progetti di cui all'allegato B.1, ad esclusione di quelli di cui al punto B.1.1, all'allegato B.2, ad esclusione di quelli di cui al punto B.2.4 limitatamente agli interventi di iniziale forestazione e B.2.19 e quelli di cui all'allegato B.3, ad esclusione di quelli di cui al punto B.3.1.

Riferimento: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - art. 142 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

*Fonte: Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(<http://sitap.beniculturali.it>)*

L'area in esame non è ubicata in un contesto di zone costiere.

c) Zone montuose e forestali

Per zone montuose sono da intendersi le aree poste al di sopra di 1.200 m di altezza sul livello del mare ai sensi della lettera d) dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137).

Per zone forestali sono da intendersi, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea che hanno una estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Sono altresì assimilati a zone forestali i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco (non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate). Sono esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno.

Ambito di applicazione: tutti i progetti di cui agli allegati B.1, ad esclusione del punto B.1.7, B.2 ad esclusione del punto B.2.4 e B.3 ad esclusione del punto 3.9

Riferimento: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - art. 142 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

*Fonte: Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(<http://sitap.beniculturali.it>)*

L'area in esame non è ubicata in un contesto di zone montuose e forestali.

d) Riserve e parchi naturali classificate o protette dalla vigente legislazione

Per riserve e parchi naturali si intendono i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della Legge n. 394/1991. Sono compresi inoltre i parchi regionali ed interregionali, le riserve naturali, i paesaggi naturali e seminaturali protetti e le aree di riequilibrio ecologico istituite ai sensi della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24. La disposizione in questione ricomprende all'interno delle aree naturali protette anche le cosiddette "aree contigue" di cui all'art. 25, comma 1, lettera e) della citata LR n. 6 del 2005.

Ambito di applicazione: tutti i progetti degli allegati B.1, B.2 e B.3 per i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 7, lettera b, del Decreto Legislativo n. 152/2006, è previsto l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale con riduzione della soglia del 50% stabilita dalle presenti linee guida.

Riferimento: Aree protette Regione Emilia-Romagna

(<http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-natura2000/aree-protette/aree-protette-in-er>)

Elenco ufficiale aree naturali protette (EUAP)

Fonte: Allegato 1: Sistema delle aree naturali protette in Emilia-Romagna

GIS Web regionale delle aree protette e di Rete Natura 2000

(https://servizimoka.regione.emiliaromagna.it/mokaWeb92/apps/parchi_01_428/mapviewer.jsf?width=1633&height=820)

Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(www.pcn.minambiente.it)

L'area in esame non è ubicata in un contesto di riserve e parchi naturali classificate o protette dalla vigente legislazione.

e) Zone protette speciali, Siti di Importanza Comunitaria e della rete Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive Siti della rete Natura 2000

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono aree di particolare pregio ambientale individuate in base alla direttiva 92/43/CE "Habitat" relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuano le zone di protezione dell'avifauna previste dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" che ha sostituito la Direttiva 79/409/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Ambito di applicazione: tutti i progetti degli allegati B.1, B.2 e B.3

Riferimento: Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna

(<http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti>)

Fonte: Allegato Mappa delle aree protette allegata a LR. 24/2011

GIS Web regionale delle aree protette e di Rete Natura 2000

(https://servizimoka.regione.emiliaromagna.it/mokaWeb92/apps/parchi_01_428/mapviewer.jsf?width=1633&height=820)

L'area in esame, analizzando l'"Allegato 1 - Sistema delle aree naturali protette in Emilia Romagna" alla Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 21 settembre 2018, n. 15158, è collocata nel settore denominato "1 Emilia occidentale" con riferimento alle "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità", e non risulta ubicata in un contesto di Parchi e Riserve naturali regionali, SIC, ZPS, SIC-ZPS, Paesaggi naturali e semi-naturali Protetti (PP), Aree di Riequilibrio Ecologico.

f) Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati

Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione europea sono già stati superati si intendono:

a) per la qualità dell'aria ambiente:

le aree di superamento definite all'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 155/2010 recante "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" relative agli inquinanti di cui agli Allegati XI e XIII del citato decreto.

Sono quindi inclusi i territori dei Comuni in cui sono superati, anche limitatamente ad alcune porzioni di territorio, i valori limite di qualità dell'aria per il PM₁₀ (media annuale di 40 µg/mc e media giornaliera di 50 µg/mc per più di 35 giorni/anno) e/o il valore limite annuale del biossido di azoto (NO₂) di 40 µg/mc, come individuati dalla cartografia delle aree di superamento approvata con DGR 362/2012 "Attuazione della DAL 51 del 26 luglio 2011 - approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse", riportata in Allegato 2.

Si riporta inoltre in Allegato 2b l'elenco dei Comuni e delle aree di superamento dei valori limite di PM₁₀ e NO₂ ai sensi della DGR 362/2012 e della DAL 51/2011.

Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'Allegato B.2, qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite, limitatamente ai seguenti punti: B.2.5, B.2.6, B.2.13, B.2.15, B.2.16, B.2.21, B.2.22, B.2.23, B.2.24, B.2.25, B.2.26, B.2.28, B.2.35, B.2.37, B.2.39, B.2.40, B.2.41, B.2.42, B.2.45 e B.2.46 limitatamente ad impianti di incenerimento, B.2.55; si applica inoltre ai progetti di cui al punto B.3.3

Riferimento: Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)

Fonte: Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012)

Allegato 2 Cartografia Aree di superamento PM₁₀ e NO₂ 2009

Allegato 2b - Elenco dei Comuni e delle aree di superamento dei valori limite di PM₁₀ e NO₂ ai sensi della DGR 362/2012 e della DAL 51/2011

L'area in esame, analizzando l'Allegato 2 - Cartografia delle aree di superamento dei valori limite per PM₁₀ e NO₂ - anno di riferimento 2009 (fonte PAIR2020 - Regione Emilia Romagna) alla Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 21 settembre 2018, n. 15158, con riferimento alla zonizzazione PM₁₀/NO₂, è ubicata in un settore denominato "area superamento PM₁₀ + NO₂".

L'area in esame, analizzando l'Allegato 2b - Elenco dei Comuni e delle aree di superamento dei valori limite di PM₁₀ e NO₂ ai sensi della DGR 362/2012 e della DAL 51/2011" alla Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 21 settembre 2018, n. 15158, avente come riferimento l'anno 2009, è ubicata in Comune di Parma che rientra nella zona denominata "area superamento congiunto PM₁₀ (media die) e NO₂ (media annua)".

b) per la qualità delle acque dolci, costiere e marine:

zone di territorio designate come vulnerabili ai nitrati (ZVN) individuate dal Piano Regionale di Tutela delle Acque secondo quanto definito nell'Allegato 7 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'Allegato B.2 limitatamente ai punti: B.2.2 e B.2.5 e ai progetti di cui all'Allegato B.3 punto B.3.1

Riferimento: Piano Regionale di Tutela delle Acque

Fonte: Cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione Emilia-Romagna

Allegato 3 Zone Vulnerabili ai Nitrati della Regione Emilia- Romagna

L'area in esame, analizzando l'Allegato 3 - Zone vulnerabili ai Nitrati della Regione Emilia Romagna" alla Determinazione del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale 21 settembre 2018, n. 15158, è ubicata in Comune di Parma e rientra fra le "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola approvate dalle Province (art. 11, L.R. 50/95)".

g) Zone a forte densità demografica

Utilizzando la definizione di zone densamente popolate definita da Eurostat (European Statistics on Income and Living Conditions, Eu - Silc) ed utilizzata da ISTAT, per zone a forte densità demografica si intendono i centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti all'interno dei territori comunali a densità superiore a 500 abitanti per Km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti.

I Comuni della Regione Emilia-Romagna interessati risultano essere: Bologna, Rimini, Modena, Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, Carpi, Forlì.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'Allegato B.1, B.2 ad esclusione di quelli di cui al punto B.2.43, e B.3 ad esclusione di quelli di cui ai punti B.3.4, B.3.5, B.3.6 e B.3.7

Riferimento: Densità abitativa e popolazione nei territori comunali

Fonte: ISTAT (www.istat.it)

L'area in esame è ubicata nel territorio comunale del Comune di Parma, elencato nel contesto delle "zone a forte densità demografica".

h) Zone di importanza storica, culturale e archeologica

Per zone di importanza storica, culturale e archeologica si intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137) dichiarati di notevole interesse ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto e gli immobili e le aree di interesse artistico, storico, archeologico o antropologico di cui all'art 10, comma 3, lettera a) del medesimo decreto.

Ambito di applicazione: Tutti i progetti di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3

Riferimento: Beni culturali e Beni paesaggistici

Fonte: Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna

(<https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>)

Vincoli in rete

(<http://vincoliinrete.beniculturali.it>)

Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico SITAP del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

(<http://sitap.beniculturali.it>)

L'area in esame non risulta ubicata in uno specifico contesto riferibile a zone di importanza storica, culturale e archeologica.

Si precisa inoltre che tutte le denominazioni, elenchi, cartografie e riferimenti a banche dati e siti internet sopra indicati sono da ritenersi validi alla data di emissione della presente circolare. Eventuali aggiornamenti disponibili al momento dell'utilizzo delle linee guida della presente circolare devono essere verificati dai proponenti presso le relative fonti.

I criteri definiti per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, riportati nell'Allegato V alla Parte Seconda, nel prendere in considerazione la localizzazione dei progetti, in relazione alla sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto, oltre alle zone già definite nel D.M. n. 52/2015, di cui alla presente circolare, considerano anche le zone seguenti:

- zone riparie e foci dei fiumi (rif. Punto c1)

- ambiente marino (rif. Punto c2)

- zone di importanza paesaggistica (rif. Punto c8)

- territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (rif. Punto c9)

Tali zone non sono state prese in considerazione dal DM n. 52/2015 al fine del dimezzamento della soglia. Appare, però, opportuno sottolineare come il Ministero consideri tali zone come aree sensibili ambientalmente. Pertanto, i progetti che ricadono in tali aree, seppur non con soglia dimezzata, dovranno essere valutati al fine di minimizzare l'impatto su tali ambienti e considerati, assieme agli altri precedentemente descritti, per un eventuale assoggettamento a successiva procedura di VIA.

Per una corretta ed omogenea interpretazione a livello regionale si precisa che le zone sopra elencate si definiscono come segue:

- Zone riparie e fluviali: aree tutelate dagli artt. 17 e 18 del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

- Ambiente marino: tratto di mare Adriatico che si estende oltre la fascia di profondità di 300 m. a partire dalla linea di battigia, già tutelata come ambiente costiero

- Zone di importanza paesaggistica: aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137)

- Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

PARMA, lì 24 maggio 2021

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
LO CONTE DANTE
(firmato digitalmente)

(Firma)